

## DMZ AGGIORNA N. 186 DEL 23 OTTOBRE 2023

### IL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI DIVENTA OPERATIVO

Il 09/10/2023 scorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale l'ultimo provvedimento attuativo che sancisce l'operatività del tanto atteso registro dei titolari effettivi (vedi DMZ Aggiorna: dal n. 161 del 18 settembre 2023 al n. 166 del 25 settembre 2023).

Imprese, enti dotati di personalità giuridica e trust hanno 60 giorni di tempo per procedere alla comunicazione dei dati e dell'informazioni dei propri titolari effettivi.

Come noto, è nel 2017 che il legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento una novità importante. Il riferimento è il Decreto Legislativo che:

- alle imprese dotate di personalità giuridica, tenute alla iscrizione al Registro delle imprese (**s.r.l., s.p.a., s.a.p.a. e cooperative**), nonché
- alle persone giuridiche private diverse dalle imprese (**fondazioni, associazioni e comitati riconosciuti**)

impone l'obbligo di comunicare – esclusivamente in via telematica e in esenzione da imposta di bollo – le informazioni relative ai propri titolari effettivi al Registro delle imprese, ai fini della conservazione di tali informazioni in apposita sezione (oggi nota come **“Registro dei titolari effettivi”**).

Tuttavia, la concreta applicazione del suddetto obbligo è stata sin ad oggi sospesa in attesa che si completasse l'iter avviato con la tardiva emanazione del Decreto attuativo espressamente previsto e necessario al fine di determinare contenuti e modalità operative per la gestione di tale apposito registro.

A distanza di sei anni dall'entrata in vigore della nuova disciplina, tale iter è finalmente giunto a termine.

#### Operatività del Registro

Il decreto appena emanato attesta l'operatività del Registro, fissando il termine perentorio di **sessanta giorni** dalla data di pubblicazione per effettuare le comunicazioni dei dati e delle informazioni previste.

Pertanto, **entro lunedì 11.12.2023** (poiché il termine di 60 giorni scade l'8.12.2023 che è un giorno festivo - che precede il sabato e la domenica):

- gli amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese,
- il fondatore, ove in vita, ovvero i soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione delle persone giuridiche private tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private (ivi comprese, a parere di chi scrive, le associazioni e gli enti iscritti al RUNTS),
- i fiduciari di trust espressi nonché le persone che esercitano diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini (mandato fiduciario e vincolo di destinazione),

dovranno procedere a tale adempimento, utilizzando il modello di comunicazione unica di impresa.

Si rammenta, infine, che in caso di omesso assolvimento dell'obbligo di comunicazione in oggetto è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 2630 c.c. (da 103 a 1.032 €).

Lo Studio resta a completa disposizione